



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 12 dicembre 2008

15472/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0202 (AVC)**

**CH 61
AGRILEG 197
VETER 31
AGRI 375**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di aggiornare e adeguare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
- (2) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno negoziato un accordo recante modifica dell'allegato 11 del detto accordo.
- (3) È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2009 l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e del relativo atto finale è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il relativo atto finale a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2009, conformemente all'articolo 2 dello stesso.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
RECANTE MODIFICA DELL'ALLEGATO 11
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "Comunità",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

entrambe denominate "Parti",

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 11 dell'accordo riguarda le misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali (di seguito "allegato 11").
- (3) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio¹. Le parti devono pertanto modificare l'accordo onde tener conto dell'estensione del suo ambito di applicazione ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

¹ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

- (4) La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE¹; della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità²; della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano³; del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁴; nonché tutte le disposizioni adottate per la loro attuazione nel settore del controllo delle importazioni nell'Unione europea dai paesi terzi; le parti sono pertanto tenute ad adeguare le disposizioni dell'accordo.
- (5) Le modifiche e gli adeguamenti indotti dall'evoluzione delle rispettive legislazioni esulano dalle competenze del comitato misto veterinario. È pertanto necessario aggiornare e modificare l'allegato 11 dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

² GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

³ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁴ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

ARTICOLO 1

1) Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 1 dell'allegato 11 è aggiunto il seguente trattino:

"– sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.";

2) il titolo I dell'allegato 11 è così modificato:

"Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia";

3) l'articolo 3 del titolo I dell'allegato 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Le parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.";

4) l'articolo 15 dell'allegato 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Prodotti di origine animale: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10."

ARTICOLO 2

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle loro procedure interne.

Le parti si notificano a vicenda l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Il presente accordo si applica provvisoriamente dal 1° gennaio 2009, in attesa che le parti abbiano espletato tali procedure.

Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione.

ARTICOLO 3

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a..., il

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la Comunità europea

Per la Confederazione Svizzera

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.
